

VERBALE DI ACCORDO

In Vicenza, il giorno 2 aprile 2003

tra

Banca Popolare di Vicenza e Banca Idea
(nella loro rispettiva qualità di banca cessionaria e di banca cedente)

e

le organizzazioni sindacali aziendali

FABI, FALCRI, FIBA, FISAC, SINDIRIGENTI, SINFUB, UILCA

Premesso che:

nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione di Banca Idea, l'operazione di cessione da parte di quest'ultima del ramo di azienda concernente le filiali orientate alla tradizionale operatività bancaria nonché della correlata struttura centrale di coordinamento a Banca Popolare di Vicenza ha l'obiettivo di far conseguire a Banca Idea un riposizionamento strategico, mantenendo, allo stato, la rete dei promotori finanziari e la correlata struttura centrale;
la cessione consentirà, in particolare, di sfruttare le sinergie con la rete di vendita della Banca Popolare di Vicenza, migliorando il grado di efficienza del servizio alla clientela;
di tutto quanto precede è stata data specifica comunicazione alle organizzazioni sindacali sulla base della normativa di legge e di contratto, con lettera datata 13 marzo 2003.

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

1. A partire dal giorno 01/05/2003, a seguito del trasferimento del ramo d'azienda concernente le 13 filiali di cui all'allegato elenco nonché della correlata struttura centrale di coordinamento della rete da Banca Idea alla Banca Popolare di Vicenza, il personale indicato nell'allegato al presente verbale di accordo passerà alle dipendenze della banca cessionaria. Conseguentemente da tale data, al relativo rapporto di lavoro, che continua ad essere disciplinato dalla normativa di legge e di contratto tempo per tempo vigente per il personale dipendente dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali, troverà applicazione anche la disciplina integrativa tempo per tempo vigente all'interno della Banca Popolare di Vicenza, nonché, in genere, tutte le condizioni agevolate previste per il personale della banca cessionaria, salvo quanto stabilito ai punti che seguono del presente accordo.
2. La banca cessionaria assicura idonee soluzioni per garantire il mantenimento delle attuali posizioni di lavoro delle risorse che non manifestino la volontà di essere trasferite altrove. Fermo restando che, in relazione all'attuale struttura organizzativa della banca cessionaria, qualora si rendesse necessario per esigenze tecnico-organizzative fare ricorso alla mobilità professionale, si darà applicazione a quanto previsto all'art.13, quarto comma e seguenti, del vigente CIA 29 giugno 2001 di quest'ultima. Eventuali situazioni di particolare disagio saranno esaminate dalla banca cessionaria, su richiesta dell'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali aziendali firmatarie del presente accordo. In ogni caso, a tutto il personale di cui al punto 1, a decorrere dal 31 dicembre 2003, troverà applicazione quanto previsto dal citato CIA in materia di trasferimenti. Resta inteso che, a

decorrere da tale data, il personale appartenente alle Aree Professionali nonché al primo ed al secondo livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi, eventualmente già trasferito, e originariamente assegnato presso strutture della banca cedente site nel comune di Milano, verrà ricollocato, su richiesta, presso unità organizzative di Milano della banca cessionaria e/o, qualora ciò non sia possibile, sarà comunque ricollocato in ottemperanza a quanto previsto dall'art.13 del citato CIA 29/6/2001. Tale ricollocazione, anche ad esito di percorsi di orientamento e riqualificazione professionale, dovrà comunque avere luogo entro 3 mesi dalla data del 31 dicembre 2003. Preso atto della particolare articolazione territoriale della banca cedente, con particolare riferimento alle filiali oggetto del conferimento di cui al punto 1, qualora si rendesse necessario, per le richiamate esigenze tecnico-organizzative, procedere prima della data del 31 dicembre 2003 al trasferimento del personale appartenente alle Aree Professionali nonché al primo ed al secondo livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi a queste assegnato, la banca cessionaria si impegna a promuovere, preventivamente, verifiche congiunte con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, finalizzate a ridurre al minimo i disagi collegati alla conseguente mobilità territoriale.

3. Al personale di cui al punto 1 la banca cessionaria garantisce percorsi di orientamento e formativi, in coerenza con il modello organizzativo in essere, inoltre, presso le filiali, con affiancamento della durata di un mese.
4. Delle anzianità, di servizio e convenzionali, maturate nel precorso rapporto con la banca cedente si terrà conto ad ogni effetto nella prosecuzione del rapporto di lavoro con la banca cessionaria. In nessun caso il personale interessato potrà essere considerato come di nuova assunzione.
5. Le retribuzioni annue lorde percepite individualmente dal personale di cui al punto 1 saranno comunque salvaguardate, con riconoscimento degli eventuali maggiori importi rispetto a quanto corrisposto a tale titolo dalla banca cessionaria, sotto forma di "assegno ad personam" non riassorbibile.
6. Il Premio Aziendale relativo all'esercizio 2002 della banca cedente verrà riconosciuto, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla contrattazione integrativa aziendale di Banca Idea, al personale di cui al punto 1. Fermo restando che, a decorrere dalla data di cessione, al personale di cui al punto 1 verrà riconosciuto il Premio Aziendale relativo all'esercizio 2003 con i criteri previsti dal CIA della banca cessionaria, mentre per il restante periodo verrà erogato, per dodicesimi di servizio, un importo pari ai valori riconosciuti a tale titolo dalla banca cedente per l'esercizio 2002.
7. La banca cessionaria subentrerà, per l'esercizio in corso, negli obblighi a carico della banca cedente per quanto concerne la polizza assicurativa di assistenza sanitaria.
8. Al personale di cui al punto 1, in quanto iscritto a Fondi di previdenza complementare, continuerà a mantenersi l'iscrizione al fondo di previdenza di appartenenza, nonchè l'aliquota di contribuzione aziendale attualmente versata dalla banca cedente, con onere a carico della banca cessionaria.
9. Le parti dichiarano la propria disponibilità ad incontrarsi, su richiesta di una delle stesse ed entro 10 giorni dalla richiesta, per una disamina congiunta della situazione in essere.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.


B. Brenner *Euro Polkman*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

DIREZIONE CENTRALE

NOMINATIVO

- BORGINI SONIA
- LUZZI ANGELA
- RIZZINI MARIA LAURA
- SALVINI SIMONA
- SECCHI GIANLUCA
- ZANARDINO ROSA MARIA
- CIFFO GRAZIA
- GAZZOTTI ELISABETTA
- VILLANI GIORGIA
- BOIOCCHI EMANUELA
- CASSOLI KATIA
- FINETTI MONICA
- MANFREDINI SIMONA
- ROSSI GIUSEPPINA
- PALMUCCI ENRICA
- PANARELLI ALESSIO
- TININI GIANFRANCO
- PRINCIPI ROBERTA
- LO BUONO FRANCESCO
- LUDOVICO FRANCESCA
- OTTINI ANDREA
- PALAZZO SERENA
- PALERMO SARA
- SILIBERTO ANNA
- SPADA ANDREA
- BRUGNACCHI VALERIA
- ERDAS ROBERTO
- SALVI RINO

B Squar *Enrica Palumbo*
gib *Stk sup*

me 
Law *Q* *asky*

h.f. *6/11/2* *Proffini*
 *Palumbo* 